

AQ. 7.1.1



COMUNE DI MATERA
AVVOCATURA

Al Sig. Sindaco

→ Al Segretario Generale

SEDE

Oggetto: Servizio Ispettivo del MEF – Verifica amministrativo-contabile eseguita dal 14.03.2016 al 15.04.2016. Segnalazione reiterata inadempienza dirigenti.

In riscontro alla nota pervenuta l'11.01.2018 si rappresenta quanto segue:

il Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione alla verifica amministrativo-contabile, eseguita dal 14.03.2016 al 15.04.2016, rilevava (**primo rilievo**) al capitolo 7.2 intitolato **"I compensi liquidati al Servizio legale"** che l'Avvocatura si era dotata di un nuovo Regolamento in data 29.12.2014, al fine di conformare la liquidazione dei compensi legali alla normativa prevista dal D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114 del 11.08.2014.

Rilevava il Ministero, che il precedente Regolamento era stato approvato con Delibera di G.C. n. 161 del 04.04.2002 e che lo stesso non prevedeva, nel suo testo, le restrizioni in materia di compensi previsti dalla Legge Finanziaria 2014 – Legge 147/2013, restrizioni che erano rimaste in vigore per circa sei mesi e cioè dal 17.12.2013 al 24.06.2014, data in cui erano state definitivamente abrogate dal D.L. 90/2014. Concludeva esso Ministero, nel primo rilievo, che le determine di liquidazione dei compensi legali eventualmente adottate dal Comune, in quei sei mesi, erano da ritenersi illegittime.

In risposta al suddetto rilievo la scrivente evidenzia che l'Avvocatura, all'emanazione della Legge Finanziaria 2014, non aveva provveduto immediatamente a modificare il testo del Regolamento in vigore dal 2002, introducendo formalmente le restrizioni previste, in quanto era in fase avanzata di elaborazione e adozione il nuovo Regolamento che sarebbe stato poi, infatti, adottato il 29.12.2014.

Tuttavia, nei sei mesi di vigenza delle suddette restrizioni, le determine di

liquidazione dei compensi adottate dall'Avvocatura, in totale n.9 (ad eccezione di quella adottata il 14.01.2014 n.44 i cui importi risultavano incamerati dall'Ente in data 31.12.2013) determine che si allegano alle presenti controdeduzioni, prevedevano, nella premessa, l'applicazione dell'art. 1, comma 457, della Legge di Stabilità 2014 (L.174/2013) che viene espressamente citato, con conseguente decurtazione degli importi a norma di legge.

Si ritiene, pertanto, che le determine adottate dall'Avvocatura nei sei mesi di vigenza delle suddette restrizioni siano perfettamente legittime poiché, se pur il Regolamento del 2002 non prevedeva le dette restrizioni, le determine di liquidazione dei compensi venivano conformate ugualmente alla Legge Finanziaria allora in vigore, con piena osservanza, da parte della scrivente, del principio della Gerarchia delle Fonti del diritto, secondo cui "*lex superior derogat inferiori*" la norma superiore deroga quella inferiore.

Tale brocardo latino, infatti, esprime uno dei principi cardine dell'Ordinamento per risolvere, di fatto, eventuali antinomie normative.

Il secondo rilievo effettuato dal Ministero riguarda, sempre in relazione alla liquidazione dei compensi legali, gli oneri IRAP che secondo esso Ministero non devono essere imputati all'Ente civico ma pagati dall'avvocato comunale.

Ritiene il MEF che la liquidazione dei compensi al netto degli oneri IRAP risulti in contrasto con le disposizioni ordinamentali di riferimento.

A tal proposito il Ministero, pur prendendo atto dell'esistenza di pareri e sentenze di segno opposto, conclude affermando che, secondo la giurisprudenza prevalente, le spese legali da liquidare agli avvocati dell'Ente devono essere conteggiati al lordo degli oneri IRAP.

Anche tale rilievo, a parere della scrivente è infondato.

L'avvocato Onorati si riporta al riguardo a un indirizzo giurisprudenziale sia amministrativo che contabile che ordinario da considerarsi ormai prevalente e consolidato, da cui si evince che l'IRAP è onere a carico dell'Ente civico.

Per tutte: sentenza n. 493/2016 TAR Sardegna ove il Tribunale Amministrativo così argomenta: "*... omissis ... E' pacifico che il soggetto passivo IRAP ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell'erario è l'Ente pubblico. Il presupposto dell'imposta indicato dall'art. 2 del D.Lgs. 446 del 1997 è successive integrazioni è infatti costituito dall'esercizio abituale di una attività autonomamente*

organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Il successivo art. 3 individua i soggetti passivi dell'imposizione; la mancata esplicita inclusione tra i soggetti passivi dei lavoratori dipendenti comporta ex se la inapplicabilità del tributo in esame all'avvocatura interna degli Enti. Conseguentemente l'onere fiscale inerente l'IRAP non può gravare sul lavoratore dipendente ma unicamente sull'Ente datore di lavoro ... omissis ...".

Detta sentenza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 4970/2017.

Anche il Giudice del Lavoro si è più volte espresso su detta questione.

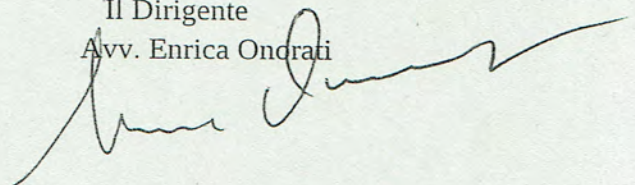
Fra le altre: sentenza n. 79/2017 del Tribunale di Grosseto - Sezione Lavoro - dove è testualmente riportato: *"E' pacifico che l'IRAP sia imposta gravante sull'Ente pubblico, ... omissis ... , che è obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell'erario. Tale principio è stato ribadito anche dalle Sez. Riunite della Corte dei Conti nella sentenza 33/10, oltre che da successivi interventi della magistratura contabile regionale (cfr. ad esempio, Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria del. 38/14".*

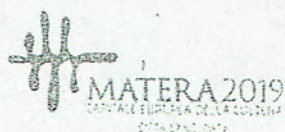
Ancora: sentenza Tribunale Ordinario di Firenze - Sezione Lavoro n. 112/2017: *"... omissis ... è pacifico che soggetto passivo dell'IRAP, quale obbligato in proprio nei confronti dell'Erario, sia esclusivamente l'ente pubblico Comune di Firenze, svolgendo i ricorrenti l'attività professionale alle dipendenze ed all'interno della struttura organizzativa dell'Ente pubblico .. omissis".*

Per quel che riguarda l'ultimo rilievo relativo all'assenza nel testo del Regolamento vigente della **previsione esplicita degli ulteriori limiti cui soggiacciono i compensi corrisposti agli avvocati comunali** si evidenzia che lo stesso Ministero prende atto che tali limiti sono previsti ugualmente nel Regolamento dell'avvocatura dalla clausola di salvaguardia (art. 13 comma tre) che così recita: **"i compensi corrisposti agli avvocati non possono superare i limiti di legge o contrattuali"**.

Si ritiene con quanto sopra esposto di aver contro dedotto a rilievi sollevati dal MEF.

Il Dirigente
Avv. Enrica Ondrati





Comune di Matera

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: LEGALE

Dirigente: ENRICA MADDALENA ONORATI

Raccolta particolare del servizio

N° Det-07 00001-2014 del 08/01/2014

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° D.S.G. 00044-2014 del 14/01/2014

OGGETTO: Liquidazione competenze.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente Settore LEGALE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto
in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° D.S.G. 00044-2014, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Matera, lì _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Il Dirigente

preso atto, che il Giudice di Pace di Matera, decidendo la controversia Miriello Angela c/Comune di Matera, iscritta al n. di R.G. 1241/2011, con sentenza n° 498/2013 così provvede: *1) rigetta la domanda attrice e condanna Miriello Angela al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Matera, e di ... omissis ..., liquidate per ciascuno in € 800,00 (ottocento) oltre accessori come per legge;*

rilevato che, in base alla delibera di C.P. n° 491 del 29/05/1969 nonché in base all'art. 69 del D.P.R. n° 268787 spetta all'Avvocato Comunale la liquidazione delle spese legali recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente;

ritenuto pertanto di dover recuperare la somma di € 900,00 dalla sig.ra Miriello Angela e contestualmente liquidare e pagare l'importo di € 900,00 al legale dell'Ente avv. Enrica Onorati;

preso atto che, con reversale n. 3380 del 31.12.2013, è stata incamerata, la somma di € 900,00 sull'apposita tipologia del Bilancio 2013;

visto il parere n. 34 del 27 giugno 2007 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti;

vista la risoluzione n. 327/E del 14.11.2007 dell'Agenzia dell'Entrate che chiarisce tra l'altro che l'applicazione dell'IRAP si realizza nei confronti del Comune quale P.A. tra i soggetti passivi di detta imposta;

visto lo Statuto Comunale;

visto il D.Lgs. n.267/2000;

Determina

1. di dare atto che con rev. n. 3380 del 31.12.2013 è stata incamerata la somma di € 900,00 a titolo di recupero spese legali a seguito di condanna della parte avversa soccombente;
2. di impegnare la somma di € 900,00 di cui € 726,98 per Compenso, € 173,02 per Cpdel sul Cap. 11018/2 "Compensi per competenze legali" del Bilancio 2013;
3. di impegnare la somma di € 61,81 per IRAP sul Cap. 871/1 del Bilancio 2013;
4. di autorizzare l'emissione di mandati di pagamento di pari importo;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è l'avv. Enrica Onorati;
6. di trasmettere copia della presente al Settore Personale per quanto di competenza.

Il Dirigente
Avv. Enrica Onorati

cd/

Comune di Matera

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: SETTORE LEGALE
Dirigente: ENRICA MADDALENA ONORATI

Raccolta particolare del servizio

N° Det-07 00020-2014 del 18/03/2014

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° D.S.G. 00650-2014 del 21/03/2014

OGGETTO: Liquidazioni competenze.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente Settore SETTORE LEGALE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° D.S.G. 00650-2014, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Matera, lì

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Il Dirigente

preso atto, che la Corte di Appello di Potenza, decidendo la controversia Gialanella Margherita c/ Comune di Matera, iscritta al n. di R.G. 149/2004, con sentenza n° 1/2014 così provvede: *"rigetta l'appello, nulla per le spese"*;

atteso che in I° grado il Tribunale di Matera, con sentenza n. 78/2004 così provvede: *rigetta la domanda; con danna parte attrice alle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 31,00 per esborsi, € 723,00 per diritti ed € 619,75 per onorari, oltre IVA e CPA nonché rimborso forfettario;*

rilevato che, in base alla delibera di C.P. n° 491 del 29/05/1969 nonché in base all'art. 69 del D.P.R. n° 268787 spetta all'Avvocato Comunale la liquidazione delle spese legali recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente;

che con le raccomandata a.r. del 12.03.2004, e 30.01.2014, si è tentato di conseguire il pagamento di quanto dovuto;

visto l'art. 1, comma 457 della Legge di Stabilità 2014 (L. n.147 del 27.12.2013);\

ritenuto pertanto di dover recuperare la somma di € 1.508,06 da Gialanella Margherita e contestualmente liquidare e pagare l'importo di € 1.372,43 al legale dell'Ente avv. Enrica Onorati, al netto delle spese sostenute dal Comune pari ad € 31,00 e di € 104,63 pari al 25% del 50% spettanti all'Ente;

preso atto che, con reversali nn. 556 e 557 del 28.02.2014, è stata incamerata, la somma di € 1.508,06 sull'apposita tipologia del Bilancio 2014;

visto il parere n. 34 del 27 giugno 2007 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti;

vista la risoluzione n. 327/E del 14.11.2007 dell'Agenzia dell'Entrate che chiarisce tra l'altro che l'applicazione dell'IRAP si realizza nei confronti del Comune quale P.A. tra i soggetti passivi di detta imposta;

visto lo Statuto Comunale;

visto il D.Lgs. n.267/2000;

Determina

1. di dare atto che con rev. nn. 556 e 557/14 è stata incamerata la somma di € 1.508,06 a titolo di recupero spese legali a seguito di condanna della parte avversa soccombente;
2. di impegnare la somma di € 1.508,00,00 come segue:
 - € 1.108,58 per compenso legale cap. 11018/2 del bilancio 2014;
 - € 135,63 (31,00 per spese sostenute dall'Ente +104,63 quota 25% legge di stabilità) sul cap. 490/4 del bilancio 2014
 - € 263,85 per oneri sul cap. 11018/2 del bilancio 2014
3. di impegnare la somma di € 94,24 per IRAP sul Cap. 871/1 del Bilancio 2014
4. di autorizzare l'emissione di mandati di pagamento di pari importo;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è l'avv. Enrica Onorati;
6. di trasmettere copia della presente al Settore Personale per quanto di competenza.

Il Dirigente
Avv. Enrica Onorati

cd/

Comune di Matera

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: SETTORE LEGALE
Dirigente: ENRICA MADDALENA ONORATI

Raccolta particolare del servizio

N° Det-07 00021-2014 del 18/03/2014

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° D.S.G. 00651-2014 del 21/03/2014

OGGETTO: Liquidazioni competenze.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente Settore SETTORE LEGALE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° D.S.G. 00651-2014, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Matera, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Il Dirigente

preso atto, che il T.A.R. per la Basilicata di Potenza, decidendo la controversia sigg. ri Antonio Ruggieri e Michele Fanelli c/ Comune di Matera, iscritta al n. di R.G. 417/2012, con sentenza n° 574/13 definitivamente pronunciando: *respinge il ricorso in epigrafe, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate, in complessivi 2.000,00 € oltre IVA e CPA ...;*

rilevato che, in base alla delibera di C.P. n° 491 del 29/05/1969 nonché in base all'art. 69 del D.P.R. n° 268787 spetta all'Avvocato Comunale la liquidazione delle spese legali recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente;

che con la raccomandata a.r. del 10.10.2013 si è tentato di conseguire il pagamento di quanto dovuto;

che in data 7.1.2014, veniva notificata, con formula esecutiva, unitamente all'atto di precetto la sentenza n. 574/13;

visto l'art. 1, comma 457 della Legge di Stabilità 2014 (L. n.147 del 27.12.2013);\

ritenuto pertanto di dover recuperare la somma di € 2.060,00 dai sigg. ri Antonio Ruggieri e Michele Fanelli e contestualmente liquidare e pagare l'importo di € 1.750,00 al legale dell'Ente avv. Enrica Onorati, al netto delle spese sostenute dal Comune pari ad € 60,00 e di € 250,00 pari al 25% del 50% spettanti all'Ente;

preso atto che, con reversali nn. 69, 70, 72 e 73 del 23.1.2014, è stata incamerata, la somma di € 2.060,00 sull'apposita tipologia del Bilancio 2014;

visto il parere n. 34 del 27 giugno 2007 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti;

vista la risoluzione n. 327/E del 14.11.2007 dell'Agenzia dell'Entrate che chiarisce tra l'altro che l'applicazione dell'IRAP si realizza nei confronti del Comune quale P.A. tra i soggetti passivi di detta imposta;

visto lo Statuto Comunale;

visto il D.Lgs. n.267/2000;

Determina

1. di dare atto che con rev. nn. 69, 70, 72 e 73/14 è stata incamerata la somma di € 2.060,00 a titolo di recupero spese legali a seguito di condanna della parte avversa soccombente;
2. di impegnare la somma di € 2.060,00 come segue:
 - € 1.413,57 per compenso legale cap. 11018/2 del bilancio 2014;
 - € 310,00 (60,00 per spese sostenute dall'Ente + 250,00 quota 25% legge di stabilità) sul cap. 490/4 del bilancio 2014
 - € 336,43 per oneri sul cap. 11018/2 del bilancio 2014
3. di impegnare la somma di € 120,18 per IRAP sul Cap. 871/1 del Bilancio 2014
4. di autorizzare l'emissione di mandati di pagamento di pari importo;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è l'avv. Enrica Onorati;
6. di trasmettere copia della presente al Settore Personale per quanto di competenza.

Il Dirigente
Avv. Enrica Onorati

cd/



Comune di Matera

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: SETTORE LEGALE

Dirigente: ENRICA MADDALENA ONORATI

Raccolta particolare del servizio

IN° IDet-07 00034-2014 del 09/04/2014

Raccolta generale della Segreteria Generale

IN° ID.S.G. 00840-2014 del 11/04/2014

OGGETTO: Liquidazioni competenze.

**ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)**

Il Dirigente Settore SETTORE LEGALE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
IN.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° D.S.G. 00840-2014, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Matera, li

Firma e Timbro dell'Ufficio

IN.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Il Dirigente

preso atto, che la Corte di Appello di Potenza, decidendo la controversia Capolupo Francesco Paolo c/ Comune di Matera, iscritta al n. di R.G. 561/2005, con sentenza n° 32/2013 definitivamente pronunciando: *dichiara l'inammissibilità della domanda; condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, in complessivi 6.600,00 € oltre IVA e CPA ...;*

rilevato che, in base alla delibera di C.P. n° 491 del 29/05/1969 nonché in base all'art. 69 del D.P.R. n° 268787 spetta all'Avvocato Comunale la liquidazione delle spese legali recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente;

che con la raccomandata a.r. del 18.02.2013 si è tentato di conseguire il pagamento di quanto dovuto;

che in data 13.3.2013, veniva notificata, con formula esecutiva, unitamente all'atto di precetto la sentenza n. 32/13;

visto l'art. 1, comma 457 della Legge di Stabilità 2014 (L. n.147 del 27.12.2013);\

ritenuto pertanto di dover recuperare la somma di € 7.750,99 da Capolupo Francesco Paolo e contestualmente liquidare e pagare l'importo di € 6.734,78 al legale dell'Ente avv. Enrica Onorati, al netto delle spese sostenute dal Comune pari ad € 54,10 e di € 1.016,21 pari al 25% del 50% spettanti all'Ente;

preso atto che, con reversali nn. 985, 986 del 07.04.2014, è stata incamerata, la somma di € 7.750,99 sull'apposita tipologia del Bilancio 2014;

visto il parere n. 34 del 27 giugno 2007 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti;

vista la risoluzione n. 327/E del 14.11.2007 dell'Agenzia dell'Entrate che chiarisce tra l'altro che l'applicazione dell'IRAP si realizza nei confronti del Comune quale P.A. tra i soggetti passivi di detta imposta;

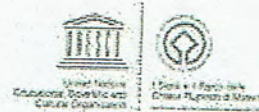
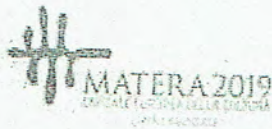
visto lo Statuto Comunale;

visto il D.Lgs. n.267/2000;

Determina

1. di dare atto che con rev. nn. 985, 986 del 07.04.2014 è stata incamerata la somma di € 7.750,99 a titolo di recupero spese legali a seguito di condanna della parte avversa soccombente;
2. di impegnare la somma di € 7.750,99 come segue:
 - € 5.440,05 per compenso legale cap. 11018/2 del bilancio 2014;
 - € 1.016,21 (54,10 per spese sostenute dall'Ente + 962,11 quota 25% legge di stabilità) sul cap. 490/4 del bilancio 2014
 - € 1.294,73 per cpdel sul cap. 11018/2 del bilancio 2014
3. di impegnare la somma di € 462,42 per IRAP sul Cap. 871/1 del Bilancio 2014
4. di autorizzare l'emissione di mandati di pagamento di pari importo;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è l'avv. Enrica Onorati;
6. di trasmettere copia della presente al Settore Personale per quanto di competenza.

Il Dirigente
Avv. Enrica Onorati



Comune di Matera

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: SETTORE LEGALE

Dirigente: ENRICA MADDALENA ONORATI

Raccolta particolare del servizio

N° Det-07 00046-2014 del 05/05/2014

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° D.S.G. 01036-2014 del 07/05/2014

OGGETTO: Liquidazione competenze Franchino

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente Settore SETTORE LEGALE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° D.S.G. 01036-2014, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Matera, lì _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

Preso atto che la Corte di Appello di Potenza decidendo definitivamente la controversia proposta da Rosa Immacolata Virelli, Antonio Grippo, Katia Grippo e Mirella Grippo c/Comune di Matera, iscritta al n. di R.G.313/2013, con sentenza n.58/2014 definitivamente pronunciando: *rigetta l'appello e condanna gli appellanti al pagamento delle spese di questo grado a favore del Comune di Matera, liquidandole in complessivi €2.500,00 oltre accessori di legge*;

Rilevato che, in base alla delibera di C.P. n.491 del 29/5/1969 nonché in base all'art.69 del D.P.R. n.268787 spetta all'Avvocato Comunale la liquidazione delle spese legali recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente;

Che in data 26.2.2014 è pervenuta copia del dispositivo di sentenza trasmessa tramite fax dallo studio dell'avvocato domiciliatario Francesco Matteo Pugliese;

Visto l'art.1, comma 457 della Legge di Stabilità 2014 (L.n.147 del 27.12.2013);

Ritenuto, pertanto di dover recuperare la somma di €2.500,00 dai sigg.Virelli + Altri e contestualmente liquidare e pagare l'importo di €2.187,50 al legale dell'Ente avv. Giuseppe Franchino, al netto delle spese sostenute dal Comune pari ad €312,50 pari al 25% del 50% spettanti all'Ente;

Preso atto che, con reversali nn.1121 e 1122 del 17.4.2014 è stata incamerata la somma di €2.500,00 sull'apposita tipologia del bilancio 2014;

Visto il parere n.34 del 27 giugno 2007 della sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti;

Vista la risoluzione n.327/E del 14.11.2007 dell'Agenzia delle Entrate che chiarisce tra l'altro che l'applicazione dell'IRAP si realizza nei confronti del Comune quale P.A. tra i soggetti passivi di detta imposta;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che con revv. nn.1121 e 1122 del 17.4.2014 è stata incamerata la somma di complessive €2.500,00 a titolo di recupero spese legali a seguito di condanna della parte avversa soccombente di cui €312,50 sul Cap.490/4 in favore dell'Ente per le spese sostenute;
2. Di impegnare la somma di €2.337,72 come segue:
 - €1.766,96 per compenso legale sul Cap.11018/2 del bilancio 2014;
 - €420,54 per cpdel sul Cap. 11018/2 bilancio 2014;
3. Di impegnare la somma di €150,22 per irap sul Cap.871/1 del bilancio 2014;
4. Di autorizzare l'emissione di mandati di pagamento di pari importo;
5. Di dare atto che responsabile del procedimento è l'avv. Enrica Onorati;
6. Di trasmettere copia della presente al Settore Personale per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Enrica ONORATI

AD/



Comune di Matera

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: SETTORE LEGALE

Dirigente: ENRICA MADDALENA ONORATI

Raccolta particolare del servizio

N° Det-07 00047-2014 del 05/05/2014

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° D.S.G. 01040-2014 del 07/05/2014

OGGETTO: Liquidazione competenze Franchino.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente Settore SETTORE LEGALE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° D.S.G. 01040-2014, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Matera, lì _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

Preso atto che il Giudice di Pace di Matera decidendo definitivamente sul ricorso proposto da Girimonte Maria c/Comune di Matera, iscritta al n. di R.G.1157/2012, con sentenza n.523/2013 definitivamente pronunciando: *rigetta l'opposizione, conferma la legittimità dell'atto di ingiunzione n.1220 del 4.10.2012 e condanna la sig.ra Girimonti Maria al pagamento delle spese in favore del Comune di Matera, liquidandole in complessivi €100,00 oltre accessori di legge*;

Rilevato che, in base alla delibera di C.P. n.491 del 29/5/1969 nonché in base all'art.69 del D.P.R. n.268787 spetta all'Avvocato Comunale la liquidazione delle spese legali recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente;

Che in data 16.10.2013 la sentenza è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale;

Visto l'art.1, comma 457 della Legge di Stabilità 2014 (L.n.147 del 27.12.2013);

Ritenuto, pertanto di dover recuperare la somma di €100,00 dalla sig.ra Girimonte Maria e contestualmente liquidare e pagare l'importo di €87,50 al legale dell'Ente avv. Giuseppe Franchino, al netto delle spese sostenute dal Comune pari ad €12,50 pari al 25% del 50% spettanti all'Ente;

Preso atto che, con reversali nn.1123 e 1124 del 17.4.2014 è stata incamerata la somma di €100,00 sull'apposita tipologia del bilancio 2014;

Visto il parere n.34 del 27 giugno 2007 della sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti;

Vista la risoluzione n.327/E del 14.11.2007 dell'Agenzia delle Entrate che chiarisce tra l'altro che l'applicazione dell'IRAP si realizza nei confronti del Comune quale P.A. tra i soggetti passivi di detta imposta;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che con revv. nn.1123 e 1124 del 17.4.2014 è stata incamerata la somma di €100,00 a titolo di recupero spese legali a seguito di condanna della parte avversa soccombente di cui €12,50 sul Cap.490/4 in favore dell'Ente per le spese sostenute;
2. Di impegnare la somma di €93,54 come segue:
 - €70,68 per compenso legale sul Cap.11018/2 del bilancio 2014;
 - €16,82 per cpdel sul Cap. 11018/2 bilancio 2014;
3. Di impegnare la somma di €6,04 per irap sul Cap.871/1 del bilancio 2014;
4. Di autorizzare l'emissione di mandati di pagamento di pari importo;
5. Di dare atto che responsabile del procedimento è l'avv. Enrica Onorati;
6. Di trasmettere copia della presente al Settore Personale per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Enrica ONORATI

AD/



Comune di Matera

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: SETTORE LEGALE
Dirigente: ENRICA MADDALENA ONORATI

Raccolta particolare del servizio

N° Det-07 00056-2014 del 04/06/2014

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° D.S.G. 01298-2014 del 06/06/2014

OGGETTO: Liquidazioni competenze.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente Settore SETTORE LEGALE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto
in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° D.S.G. 01298-2014, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Matera, lì _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

Preso atto, che il T.A.R per la Basilicata, decidendo la controversia Cuscianna Giuseppe c/ Comune di Matera, iscritta al n. di R.G. 295/2004, con sentenza n° 261/2014 definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: *"respinge la domanda principale; dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Matera, delle spese di lite, che liquida nella somma complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e accessori di legge"*;

Premesso che ai sensi dell'art. 37, CCNL 1998 - 2001 area Dirigenza, del 23/12/1999 spettano, agli avvocati dipendenti dell'Ente, i compensi professionali in misura corrispondente agli importi liquidati dall'Autorità Giudiziaria e riscossi dall'Avvocatura a seguito di sentenza favorevole per l'Ente;

Considerato che la Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) prevede all'art. 1 comma 457 che: "A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento.";

Ritenuto, pertanto, di dover recuperare la somma di € 2.000,00 da Cuscianna Giuseppe e contestualmente liquidare e pagare l'importo lordo di € 1.750,00 al legale dell'Ente Avv. Enrica Onorati, al netto di € 250,00 pari al 25% del 50% delle somme spettanti all'Ente in applicazione dell'art.1, comma 457, della L. 147/2013;

Preso atto che, con reversali nn. 1578 e 1579 del 28.05.2014, è stata incamerata, la somma complessiva di € 2.000,00 sull'apposita tipologia del Bilancio 2014;

Visto il parere n. 34 del 27 giugno 2007 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti;

Vista la risoluzione n. 327/E del 14.11.2007 dell'Agenzia dell'Entrate che chiarisce tra l'altro che l'applicazione dell'IRAP si realizza nei confronti del Comune quale P.A. tra i soggetti passivi di detta imposta;

Visto lo Statuto Comunale;

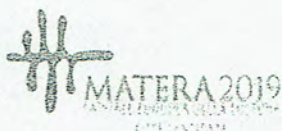
Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Determina

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di dare atto che con reversali nn. 1578 e 1579 del 28.05.2014 è stata incamerata la somma di € 2.000,00= a titolo di recupero spese legali a seguito di condanna della parte avversa soccombente;
2. di dare atto che la somma di € 250,00 (€ 250,00 quota 25% ai sensi dell'art.1, comma 457, legge 147 del 27/12/2013) è stata incamerata sul cap. 490/4 del bilancio 2014;
3. di impegnare la somma di € 1.750,00= come segue:

2. di dare atto che la somma di € 287,50= (quota 25% ai sensi dell'art.1, comma 457, legge 147 del 27/12/2013) è stata incamerata sul cap. 490/4 del bilancio 2014;
3. di impegnare la somma di € 2.012,50= come segue:
 - € 1.625,61 per compenso legale cap. 11018/2 del bilancio 2014
 - € 386,89 per oneri cap. 11018/2 del bilancio 2014;
4. di impegnare la somma di € 138,21 per IRAP sul Cap. 871/1 del Bilancio 2014
5. di autorizzare l'emissione di mandati di pagamento di pari importo;
6. di dare atto che responsabile del procedimento è l'avv. Enrica Onorati;
7. di trasmettere copia della presente al Settore Personale per quanto di competenza.



Comune di Matera

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: SETTORE LEGALE
Dirigente: ENRICA MADDALENA ONORATI

Raccolta particolare del servizio

N° Det-07 00058-2014 del 10/06/2014

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° D.S.G. 01390-2014 del 18/06/2014

OGGETTO: Liquidazioni competenze.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente Settore SETTORE LEGALE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° D.S.G. 01390-2014, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Matera, lì

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

Preso atto, che il Giudice di Pace di Matera, decidendo la controversia Chietera Camilla e Chietera Giovanni c/ Comune di Matera, iscritte ai nn. di R.G. 1184/2013 e 1185/2013, con sentenze n° 216/2014 e 217/2014 definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione alle ordinanze n. 57 e n. 56: *condanna Chietera Camilla al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Matera in € 1.000,00 oltre accessori come per legge; condanna Chietera Giovanni al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Matera in € 1.000,00 oltre accessori come per legge;*

Premesso che ai sensi dell'art. 27 CCNL comparto Regioni - Autonomie locali del 14/09/2000, spettano, agli avvocati dipendenti dell'Ente, i compensi professionali in misura corrispondente agli importi liquidati dall'Autorità Giudiziaria e riscossi dall'Avvocatura a seguito di sentenza favorevole per l'Ente;

Considerato che la Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) prevede all'art. 1 comma 457 che: "A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento.";

Che con le raccomandate a.r. del 6.05.2014 si è tentato di conseguire il pagamento di quanto dovuto;

Ritenuto, pertanto, di dover recuperare la somma di € 2.300,00 da Chietera Camilla e Chietera Giovanni e contestualmente liquidare e pagare l'importo lordo di € 2.012,50 all'Avv. Giuseppe Franchino, al netto di € 287,50 pari al 25% del 50% delle somme spettanti all'Ente in applicazione dell'art.1, comma 457, della L. 147/2013;

Preso atto che, con reversali nn. 1623 e 1624 del 06.06.2014, è stata incamerata, la somma complessiva di € 2.300,00 sull'apposita tipologia del Bilancio 2014;

Visto il parere n. 34 del 27 giugno 2007 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti;

Vista la risoluzione n. 327/E del 14.11.2007 dell'Agenzia dell'Entrate che chiarisce tra l'altro che l'applicazione dell'IRAP si realizza nei confronti del Comune quale P.A. tra i soggetti passivi di detta imposta;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Determina

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

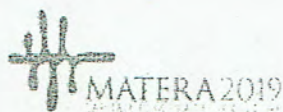
1. di dare atto che con reversali nn. 1623 e 1624 del 06.06.2014 è stata incamerata la somma di € 2.300,00= a titolo di recupero spese legali a seguito di condanna della parte avversa soccombente;

- € 1.413,57 per compenso legale cap. 11018/2 del bilancio 2014
- € 336,43 per oneri cap. 11018/2 del bilancio 2014;

4. di impegnare la somma di € 120,18 per IRAP sul Cap. 871/1 del Bilancio 2014
5. di autorizzare l'emissione di mandati di pagamento di pari importo;
6. di dare atto che responsabile del procedimento è l'avv. Enrica Onorati;
7. di trasmettere copia della presente al Settore Personale per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE
Avv. Enrica ONORATI

dc/



NI 2490 Comp
NI 2526 over

Comune di Matera

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: SETTORE LEGALE
Dirigente: ENRICA MADDALENA ONORATI

Raccolta particolare del servizio

N° Det-07 00063-2014 del 13/06/2014

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° D.S.G. 01418-2014 del 19/06/2014

OGGETTO: Liquidazione competenze

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente Settore SETTORE LEGALE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° D.S.G. 01418-2014, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Matera, lì

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

Preso atto, che il Tribunale Civile di Matera, decidendo la controversia Zorzin Marisa c/ Comune di Matera, iscritta al n. di R.G. 976/2006, con sentenza n° 352/2014 definitivamente pronunciando: *"omissis ... condanna la Fondiaria Sai s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Matera che si liquidano nella complessiva somma pari ad € 4.835,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge"*;

Premesso che ai sensi dell'art. 37, CCNL 1998 - 2001 area Dirigenza, del 23/12/1999 spettano, agli avvocati dipendenti dell'Ente, i compensi professionali in misura corrispondente agli importi liquidati dall'Autorità Giudiziaria e riscossi dall'Avvocatura a seguito di sentenza favorevole per l'Ente;

Considerato che la Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) prevede all'art. 1 comma 457 che: "A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento.";

Che con la raccomandata a.r. del 28.05.2014 si è tentato di conseguire il pagamento di quanto dovuto;

Ritenuto, pertanto, di dover recuperare la somma di € 5.560,25 dalla Fondiaria-Sai s.p.a. e contestualmente liquidare e pagare l'importo lordo di € 4.865,22 al legale dell'Ente Avv. Enrica Onorati, al netto di € 695,03 pari al 25% del 50% delle somme spettanti all'Ente in applicazione dell'art.1, comma 457, della L. 147/2013;

Preso atto che, con reversali nn. 1676 e 1677 del 12.06.2014, è stata incamerata, la somma complessiva di € 5.560,25 sull'apposita tipologia del Bilancio 2014;

Visto il parere n. 34 del 27 giugno 2007 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti;

Vista la risoluzione n. 327/E del 14.11.2007 dell'Agenzia dell'Entrate che chiarisce tra l'altro che l'applicazione dell'IRAP si realizza nei confronti del Comune quale P.A. tra i soggetti passivi di detta imposta;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Determina

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di dare atto che con reversali nn. 1676 e 1677 del 12.06.2014 è stata incamerata la somma di € 5.560,25= a titolo di recupero spese legali a seguito di condanna della terza chiamata in causa;
2. di dare atto che la somma di € 695,03= (quota 25% ai sensi dell'art.1, comma 457, legge 147 del 27/12/2013) è stata incamerata sul cap. 490/4 del bilancio 2014;

3. di impegnare la somma di € 4.865,22= come segue:
 - € 3.929,90 per compenso legale cap. 11018/2 del bilancio 2014
 - € 935,32 per oneri cap. 11018/2 del bilancio 2014;
4. di impegnare la somma di € 334,07 per IRAP sul Cap. 871/1 del Bilancio 2014
5. di autorizzare l'emissione di mandati di pagamento di pari importo;
6. di dare atto che responsabile del procedimento è l'avv. Enrica Onorati;
7. di trasmettere copia della presente al Settore Personale per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE
Avv. Enrica ONORATI